N. 01313/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00832/2010 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 832 del 2010, proposto da:

Comune di Pignataro Maggiore in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Pisciotta, con domicilio eletto presso Stefania Pisciotta in Napoli, Salita Pontecorvo N.86;

contro

Regione Campania in Persona del Presidente P.T., rappresentato e difeso dall'avv. Guido Maria Talarico, con domicilio eletto presso Guido Maria Talarico in Napoli, Via S.Lucia,81-C/0 Avvocatura Regionale;

per l'annullamento

del decreto dirigenziale della Giunta regionale della Campania area coordinamento ecologia n.654 del 16/07/2009 di diniego contributo per sito di trasferenza rifiuti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Campania in Persona del Presidente P.T.;

Relatore nell'Udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2015 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto necessario, stante l'omessa produzione documentale da parte di entrambi gli Enti territoriali litiganti, acquisire dai medesimi i seguenti atti e provvedimenti rilevanti ai fini del decidere:

1. DAL **COMUNE DI PIGNATARO MAGGIORE**:

- a) la nota in data 18.3.2009, prot. 0236848 della Giunta regionale con la quale, come si afferma a pag. 2 del ricorso, si deliberava di erogare al Comune ricorrente la somma di € 67.912,47, nota menzionata come allegato 3 al ricorso ma non prodotta;
- b) il Decreto del P.M. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli
- R.G. n. 28228/08, indicato in ricorso come allegato 6 ma non prodotto, di dissequestro del sito per cui è causa;
- c) copia delle contestazioni elevate dal Comune in sede penale al citato decreto di sequestro preventivo e delle quali è cenno all'ultima pagina del ricorso;
- d) copia del provvedimento di dissequestro in data 17.12.2009, menzionato alla stessa pagina come allegato 7 ma non prodotto;
- e) una Relazione redatta dal responsabile di servizio competente, attestante l'avvenuta utilizzazione del sito per cui è causa nel periodo compreso tra il 1º aprile 2008 e il 26 giugno 2008 e comunque nel periodo emergenziale di cui all'Ordinanza commissariale n. 466/2007, corredata della necessaria documentazione comprovante siffatta avvenuta utilizzazione;

2. DALLA REGIONE CAMPANIA:

- a) l'Ordinanza commissariale n. 466 del 18.12.2007 onde, tra l'altro, individuare il periodo di emergenza e di utilizzazione dei siti di trasferenza per fronteggiare l'emergenza rifiuti in Campania; b) "l'attestazione dell'Ente che il sito è stato oggetto di sequestro preventivo da parte dell'autorità Giudiziaria", di cui è menzione a pag. 1, ad finem, del decreto regionale n. 654 del 16.7.2009 impugnato ed ivi indicata come nota prot. n. 592640 del 2.07.2009;
- c) una Relazione ricostruttiva e chiarificatrice dell'intera vicenda ed, in particolare, delle ragioni e delle emergenze istruttorie per le quali il contributo per cui è controversia è stato dapprima concesso al **Comune di Pignataro Maggiore** con la suindicata, salvo se anche con altre, nota di Giunta regionale n.0236848 in data 18.3.2009 invocata in ricorso e poi si è, invece, con il decreto n. 654/2009 impugnato, deliberato di non assegnarlo.

Tutta la predetta documentazione dovrà essere prodotta in un originale e due copie conformi e depositata presso la Segreteria della Sezione entro il 31.03.2015.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza) DISPONE che la Regione Campania e il Comune di Pignataro Maggiore depositino la documentazione e le relazioni di cui in motivazione nei termini e modi ivi precisati. Manda alla Segreteria di comunicare nei modi di legge la presente Ordinanza alle costituite parti.

Rinvia l'ulteriore trattazione del merito del ricorso alla pubblica Udienza del 25 giugno 2015.

Così deciso in Napoli nella Camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2015 con l'intervento dei Magistrati:

Sabato Guadagno, Presidente Gianmario Palliggiano, Consigliere Alfonso Graziano, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 26/02/2015 IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)